# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 796

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NOVELLA, GESSI NIVES, ALINI, BALLARDINI, FIBBI GIULIETTA, OGNIBENE**

***Presentata il 23 dicembre 1968***

## Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che illustriamo è identica a quella che viene presentata in questa legislatura da deputati sindacalisti della CISL e della UIL. Vi è infatti una completa unità di vedute tra le tre organizzazioni sindacali circa l'istituzione di 2.500 asili nel quinquennio 1970-74 per i figli di donne che lavorano e circa la strumentazione di questo servizio sociale.

Da tempo la CGIL si è adoperata perché fosse avviata a soluzione una delle maggiori istanze delle lavoratrici: quella di poter disporre di attrezzature per la custodia dei propri figli durante le ore di lavoro, tali da garantirne lo sviluppo psico-fisico oltreché la loro incolumità. L'iniziativa della CGIL negli ultimi anni si è infatti espressa nella richiesta agli enti locali di dar vita a consorzi intercomunali per l'istituzione di asili; tuttavia, la ricorrente posizione negativa assunta ovunque dalle autorità tutorie ha impedito che l'iniziativa della CGIL si concretasse. È apparso sempre più chiaramente, così, che il problema doveva avere una soluzione legislativa che ne affermasse il carattere sociale, e quindi di interesse diretto per l'intera collettività.

Sebbene la proposta che avanziamo tenda a soddisfare ancora in modo limitato questa acuta esigenza delle donne che lavorano, i riflessi positivi, che il suo accoglimento avrebbe, inciderebbero in modo altamente positivo sulla intera collettività nazionale. È infatti noto che la carenza di servizi sociali ha un riflesso diretto e totalmente negativo sull'occupazione della donna, sulla stabilità del suo lavoro e sulla sua qualificazione professionale. È opportuno ricordare che la curva dell'occupazione femminile per età – come documentano le statistiche – ha sempre mostrato una tendenza ascendente negli anni nei quali le responsabilità familiari ancora non ci sono, una caduta netta nel periodo della vita della donna durante il quale subentrano il matrimonio e i figli, per risalire solo successivamente senza peraltro raggiungere i livelli del primo periodo. La tendenza sopra richiamata, negli ultimi tempi, sembra modificarsi indicando una maggiore predisposizione della donna – che contrae responsabilità familiari – a rimanere nella produzione, il che però si accompagna alla rinuncia della donna stessa a divenire madre. Si conferma così che l'assenza di servizi sociali, che aiutino la donna lavoratrice nell'assolvimento delle proprie funzioni materne, provoca sia la sottrazione all'economia nazionale di importanti forze produttive, sia la dispersione di capacità professionali acquisite nella pratica lavorativa, ovvero la rinuncia a naturali aspirazioni del nucleo familiare.

La proposta di legge che presentiamo si ispira dunque al principio di rendere concre-

to quel diritto al lavoro della donna che altrimenti rischia di rimanere una semplice, seppure importante, affermazione di principio. Stabilità del lavoro della donna e sviluppo ulteriore dell'occupazione femminile sono del resto obiettivi irrinunciabili per una società moderna che voglia e sappia dare una risposta alle spinte e alle sollecitazioni delle giovani generazioni.

La pressoché generale mancanza di asili-nido nel nostro paese crea una situazione di illibertà per le donne-madri che lavorano e per le famiglie, e ciò condiziona la crescita e lo sviluppo della personalità della donna. Del resto, il programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-70 accolse le istanze pressanti di numerosissime organizzazioni non solo sindacali allorché indicò l'obiettivo di dare vita a 3.600 asili nel quinquennio in esame. Vi fu cioè un esplicito riconoscimento dei programmatori al fatto che, per incoraggiare l'ingresso della donna nel lavoro, fosse necessaria l'istituzione di una vasta rete di asili-nido.

La presente proposta di legge prevede tuttavia la costituzione di un numero di asili inferiore a quello previsto dal programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-1970.

Ciò è dovuto non tanto a considerazioni di carattere economico-finanziario, quanto all'urgente necessità di soddisfare in via prioritaria le esigenze più pressanti che sono senza dubbio quelle della donna che lavora; da qui la nostra sollecitazione a istituire subito almeno una parte degli asili previsti tra gli obiettivi dei programmatori, e a proporre, almeno per il momento, la utilizzazione di tali asili solo da parte dei figli delle lavoratrici.

Non c'è dubbio che con la presente proposta siamo ancora ben lontani dal soddisfare il fabbisogno di asili-nido, di cui la società italiana necessita, ma si tratta di dare, per l'intanto, un concreto avvio alla soluzione di un problema che è rimasto per tanti anni insoluto. Il che si deve sia al comportamento della stragrande maggioranza dei datori di lavoro che hanno pressocché ignorato gli obblighi derivanti dall'articolo 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860 (al pari del resto degli Ispettorati del lavoro che nelle zone agricole, avrebbero dovuto essi farsi promotori della costituzione di asili-nido comunali finanziati dai datori di lavoro agricoli), sia ai limiti obiettivi contenuti in tale norma di legge (per effetto della quale i datori di lavoro dei settori non agricoli sono tenuti a istituire camere di allattamento solo occupando più di 30 donne coniugate di età inferiore ai 50 anni, e in virtù della quale sono previste camere di allattamento e non già asili-nido, e a livello peraltro aziendale, e non già territoriale, con l'impossibilità pratica per molte lavoratrici – specie se pendolari – di usufruirne, senza sottoporre il neonato a viaggi e trasferimenti che per le ore e il clima in cui dovrebbero aver luogo metterebbero a sicuro repentaglio la vita del neonato). Da qui, quindi, l'inopportunità di una rete di asili a livello territoriale che – per il momento riservata alle sole lavoratrici – viene a costituire l'embrione di quel servizio nazionale asili, aperto a tutte le donne, lavoratrici e non, e da tutti auspicato, e da qui anche l'opportunità di affidarne la costruzione e la gestione agli enti locali, il cui ruolo viene ad essere esaltato, e – ci sembra – giustamente, sia per le prospettive di sviluppo nelle quali si colloca la rete di asili-nido che si propone, sia in relazione al fatto che sono proprio i comuni e le province i più vicini agli interessi delle collettività locali, e gli organismi che meglio possono interpretare – senza eccessivi intralci burocratici e accentratori – quelle minute esigenze della comunità locale, la soddisfazione delle quali (vedi, ad esempio, il problema dell'ubicazione dell'asilo, e l'altro, non meno importante, dei suoi orari) dà la misura dell'efficienza di qualsiasi struttura sociale.

La proposta che si avanza – come si vedrà più avanti – prevede la formazione di un fondo asili, alimentato congiuntamente dallo Stato e dal padronato. Certo, sarebbe stato preferibile che l'onere di cui trattasi ricadesse solo sullo Stato – e questa senza dubbio deve essere la prospettiva – ma, nella situazione presente, è sembrato giusto non rinunciare al contributo dei datori di lavoro, contributo che – se pure oggi evaso nella quasi totalità dei casi – è pur sempre previsto dall'articolo 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, anche se in forme discriminanti e totalmente diverse da quelle che si propongono.

In pratica, si potrebbe dire che la presente proposta non rappresenta un nuovo onere per i datori di lavoro, o meglio che rappresenta per essi un onere solo in quanto, nella stragrande maggioranza dei casi, i datori di lavoro vengono meno da anni all'obbligo di istituire camere di allattamento aziendali e comunali.

Del resto, la non utilizzazione del contributo dei datori di lavoro avrebbe significato o un maggiore onere per lo Stato, o un minor numero di asili.

Né va sottaciuto che la presente proposta distribuisce il contributo previsto su tutti i datori di lavoro, a prescindere dal sesso della manodopera occupata, eliminando una discriminazione che attualmente colpisce proprio i datori di lavoro che occupano un certo tipo e un certo numero di manodopera femminile.

Ciò, da una parte, libera la manodopera femminile dall'accusa di essere più costosa di quella maschile, mentre, dall'altra, sottolinea il fatto che la maternità, se interessa in modo particolare la donna, investe – più in generale – sia moralmente che materialmente la famiglia e la società.

* * *

In sostanza, il provvedimento che si propone (vedasi articolo 1) offre ai comuni che vogliano istituire asili-nido, e gestirli direttamente, la possibilità di ottenere, a determinate condizioni, e nell'ambito del quinquennio 1970-74, due speciali contributi in denaro. Il primo, che è un contributo *una tantum*, è pari a lire 32 milioni e viene erogato quale concorso nelle spese per la costruzione, l'impianto e l'arredamento di un asilo-nido; il secondo, che è invece un contributo annuale, è pari a lire 17 milioni e viene erogato quale concorso nelle spese per la gestione, il funzionamento e la manutenzione dell'asilo-nido per il quale è stato erogato il primo contributo.

Le condizioni alle quali viene erogato il primo contributo (del secondo, sotto questo profilo, è superfluo parlare, dato che la sua corresponsione segue automaticamente l'erogazione del primo contributo) sono molteplici.

In primo luogo – al fine di contenere la spesa complessiva entro limiti ragionevoli – è previsto che, nel primo quinquennio di applicazione delle norme che si propongono, gli asili-nido che potranno essere costruiti con il contributo di cui trattasi, siano, annualmente, 500. Ciò significa, ovviamente, che non tutti i comuni che faranno richiesta per ottenere tale contributo, potranno subito ottenerlo, ma che, ogni anno, potranno essere accolte non più di 500 richieste, fra tutte quelle avanzate dai comuni.

In conseguenza di ciò, vengono dettate norme abbastanza minuziose al fine di selezionare nel modo più equo e democratico le richieste che i comuni avanzeranno, al fine di conciliare le esigenze locali con quelle nazionali, e al fine soprattutto di non mortificare – attraverso una selezione attuata esclusivamente da organi centrali – lo spazio e il potere dei comuni e delle province.

Questi obiettivi sono stati, a nostro avviso, raggiunti lasciando ai comuni interessati l'iniziativa di richiedere il contributo di cui trattasi e attraverso un meccanismo selezionatore di tali richieste che opera a diversi livelli e che offre determinate garanzie (vedansi articoli 4, 6 e 8).

Le richieste avanzate dai comuni dovranno infatti affluire alla provincia (tra il 1° giugno e il 30 settembre di ogni anno); la provincia esaminerà tali richieste, ne accoglierà provvisoriamente, fra tutte quelle avanzate, un numero non superiore a 10, trasmettendo queste ultime ad un apposito Comitato nazionale (e ciò tra il 1° ottobre e il 31 gennaio di ogni anno). In tal modo al predetto Comitato nazionale affluiranno, non già tutte le richieste avanzate dai comuni, ma solo quelle prescelte dalle varie province e da esse provvisoriamente accolte. Al Comitato nazionale affluiranno così – essendo 93 le province e potendo ciascuna provincia accogliere provvisoriamente non più di 10 richieste – 930 richieste.

Il Comitato nazionale dovrà quindi esaminare tali richieste e scegliere, fra di esse, le 500 per le quali dovrà essere erogato il contributo di cui trattasi (tali operazioni dovranno essere effettuate dal Comitato nazionale tra il 1° febbraio e il 30 maggio di ciascun anno).

Particolari garanzie vengono poi offerte dal fatto che sia il comune come la provincia, nell'adempimento di tali operazioni, dovranno avvalersi di appositi comitati, nei quali figurano, fra l'altro, sia rappresentanti dei consigli comunali e provinciali, designati dai consigli stessi in equa rappresentanza dei gruppi che li compongono, sia rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il che vale anche per il Comitato nazionale che – presieduto dai Ministri della sanità, del lavoro e previdenza sociale e del bilancio e programmazione economica – dovrebbe annoverare, fra i suoi membri, rappresentanti dell'UPI, dell'ANCI e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro (vedansi articoli 2, 5 e 7). Altre garanzie sono date infine dal fatto che le presenti proposte indicano sia i criteri ai quali devono attenersi la provincia e il Comitato nazionale nell'esame e nell'accoglimento delle richieste avanzate dai comuni, sia i requisiti che gli asili-nido

progettati debbono avere per poter usufruire del contributo di cui trattasi (vedansi articoli 9 e 10).

* * *

I contributi in danaro che vengono erogati ai comuni dovranno ovviamente essere convenientemente integrati allo scopo di rendere possibile sia la costruzione, l'impianto e l'arredamento dell'asilo-nido, sia la sua gestione, il suo funzionamento e la sua manutenzione. A tale scopo, le presenti proposte prevedono che a ciò debbano provvedere i comuni e le province interessati, nonché – a certe condizioni – gli utenti degli asili-nido. In tal modo – tenendo presente che, come si vedrà, il contributo di cui trattasi è alimentato dal concorso dei datori di lavoro e dello Stato – sembra a noi che si venga a realizzare un equilibrato intervento finanziario di tutto coloro che sono interessati al funzionamento di una moderna rete di asili-nido e che possono essere così indicati: lo Stato, le province, i comuni, i lavoratori utenti degli asili-nido, i datori di lavoro.

Le proposte avanzate prevedono infatti che – per la costruzione dell'asilo-nido – il contributo di 32 milioni debba essere integrato dalla provincia, così come prevedono che – per la gestione e il funzionamento dell'asilo-nido – il contributo annuo di lire 17 milioni sia integrato dal comune ed, eventualmente, dagli stessi utenti dell'asilo, per i quali il comune dovrà fissare una retta completamente gratuita, una retta ridotta ed una retta intera, a seconda del reddito dell'utente medesimo (vedasi articolo 12).

Inoltre, poiché la rete di asili-nido rimarrà ancora per alcuni anni notevolmente al disotto delle necessità, allo scopo di consentire che l'asilo-nido venga utilizzato da coloro che ne hanno maggiore bisogno, vengono stabiliti, per l'accoglimento dei bambini negli asili, criteri di precedenza per i figli di lavoratrici che si trovano in particolari condizioni (vedasi articolo 13).

* * *

Al fine di consentire l'erogazione dei due tipi di contributo di cui trattasi, la proposta di legge prevede infine la formazione di un fondo asili che viene amministrato da quello stesso Comitato nazionale che ha, fra l'altro, il compito di selezionare in via definitiva le richieste di istituzione degli asili che gli perverranno dalle varie province.

In considerazione che, in ogni anno del quinquennio, dovranno essere costruiti 500 asili e presumendo che tali asili entrino in funzione l'anno successivo, l'onere complessivo che ricadrà sul fondo asili ammonterà, nel quinquennio, a lire 165 miliardi, spesa, questa, che sarà ripartita nel seguente modo.

| ANNI | Contributi per l'impianto | Contributi per il funzionamento | Contributi complessivi |
|---|---|---|---|
| | (in milioni di lire) | | |
| 1° anno . . . . . | 16.000 | — | 16.000 |
| 2° anno . . . . . | 16.000 | 8.500 | 24.500 |
| 3° anno . . . . . | 16.000 | 17.000 | 33.000 |
| 4° anno . . . . . | 16.000 | 25.500 | 41.500 |
| 5° anno . . . . . | 16.000 | 34.000 | 50.000 |
| TOTALE QUINQUENNIO . . . | 80.000 | 85 000 | 165.000 |

Ciò significa che, mediamente nel quinquennio, la spesa annua che dovrà sopportare il fondo asili è pari a lire 33 miliardi. La proposta prevede che tale onere sia annualmente coperto, per il 50 per cento, da stanziamenti a carico dello Stato, mentre il rimanente 50 per cento dovrebbe essere coperto da un contributo a carico dei datori di lavoro – che sarà esatto dall'INPS in aggiunta al contributo dovuto per l'assicurazione invalidità e vecchiaia – pari allo 0,18 per cento delle remunerazioni di tutti i lavoratori dipendenti da terzi (siano essi uomini o donne).

In altri termini, il fabbisogno complessivo del fondo asili che, come risulta dalla precedente tabella è, nel quinquennio, pari a lire 165 miliardi, sarebbe coperto, sempre nel quinquennio, per lire 82,5 miliardi dallo Stato, e, sempre per lire 82,5 miliardi, dai contributi dei datori di lavoro. Quanto a questi ultimi, è da rilevare come il gettito dello 0,18 per cento sarà assai probabilmente superiore nel quinquennio a lire 82,5 miliardi. E ciò perché il contributo dello 0,18 per cento è stato applicato su un monte salari annuo di lire 8.900 miliardi, monte salari che è verosimilmente inferiore a quello prevedibile per il 1970 e che ancor più inferiore sarà a quello degli ultimi anni del quinquennio.

D'altra parte, è da rilevare (così come risulta dalla precedente tabella) che la spesa complessiva di 165 miliardi nel quinquennio non si ripartisce annualmente nello stesso modo, ma aumenta anno per anno con l'ammontare dei costi di funzionamento degli asili, dovuti al sempre crescente numero di asili in funzione. Tale fatto è di una certa importanza, e infatti, ad un complessivo impegno di spesa progressivamente più elevato anno per anno, il gettito del contributo a carico dei datori di lavoro si può considerare pressoché costante ogni anno. Ciò, in pratica, consente allo Stato di far fronte ai suoi impegni nei confronti del fondo asili – impegni che sono peraltro stabiliti nella proposta secondo scadenze annuali – con una certa duttilità.

Il piano esposto presenta caratteristiche che a noi sembrano positive. Infatti, il finanziamento del fondo asili verrebbe a costituire per i datori di lavoro un onere, tutto sommato, modesto (0,18 per cento sui salari) e la stessa cosa è a dirsi anche per lo Stato, per il quale l'onere sarebbe costituito – mediamente nel quinquennio – da una cifra annua pari a lire 16 miliardi e 500 milioni.

Né va dimenticato come – aumentando presumibilmente negli ultimi anni del quinquennio il monte salari – il gettito del contributo dei datori di lavoro, nel quinquennio, sarà superiore alle richieste lire 82 miliardi e 500 milioni. È facile quindi prevedere che il bilancio del fondo asili sarà, al termine del quinquennio, attivo, forse anche per cifre non indifferenti. Tale attività potrà essere utilizzata nel quinquennio seguente sì da coprire parte dei successivi impegni di spesa dello Stato.

Onorevoli colleghi, l'approvazione della presente proposta di legge riveste una certa urgenza. E ciò non solo per i motivi di carattere generale, illustrati all'inizio, ma anche in conseguenza del particolare meccanismo selezionatore delle richieste che avanzeranno i comuni per ottenere il contributo di cui trattasi. Infatti, i primi asili-nido potranno cominciare a funzionare con il 1° gennaio 1971 solo se la presente proposta – divenuta legge – sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il mese di maggio 1969. Ogni ritardo che si dovesse frapporre si ripercuoterà necessariamente sull'entrata in funzione dei primi asili-nido.

Confidiamo quindi nella sensibilità del Parlamento, dei Presidenti della Camera e del Senato, dei presidenti delle Commissioni competenti e dei colleghi tutti affinché la presente proposta venga non solo accolta, ma anche esaminata con quella sollecitudine che è richiesta dalla natura del problema e dalla viva attesa che, per una sua rapida soluzione, v'è nel mondo del lavoro e nella società italiana.

# PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(*Contributi per la costruzione e la gestione di asili-nido*).

Al fine di facilitare la costruzione e la gestione, da parte dei comuni o di asili per la custodia di bambini di età inferiore ai tre anni, nell'ambito del quinquennio 1970-1974, lo Stato concede ai comuni, che ne faranno richiesta e sempreché quest'ultima venga accolta dal Comitato nazionale di cui all'articolo 2, speciali contributi in danaro.

I contributi sono di due tipi. Il primo, pari a una cifra fissa *una tantum* di lire 32 milioni, viene erogato quale concorso alle spese relative alla costruzione, l'impianto e l'arredamento dell'asilo-nido. Il secondo, pari a una cifra fissa annuale di lire 17 milioni, viene erogato quale concorso alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione dell'asilo-nido medesimo. Quest'ultimo contributo viene erogato solo per quegli asili-nido per i quali è stato erogato il primo contributo.

ART. 2.

(*Composizione del Comitato nazionale per la programmazione e il finanziamento degli asili-nido*).

Allo scopo di sovraintendere alla programmazione, al finanziamento e al controllo igienico-sanitario degli asili-nido è istituito, presso il Ministero della sanità, un apposito Comitato nazionale formato da:

*a*) i ministri della sanità, del lavoro e previdenza sociale e del bilancio e programmazione economica, che lo presiedono congiuntamente;

*b*) un sottosegretario per ciascuno dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici;

*c*) il presidente dell'ONMI;

*d*) un rappresentante dell'Unione province italiane e un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani, designati dalle rispettive organizzazioni;

*e*) 9 rappresentanti delle più rappresentative confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti designati dalle rispettive organizzazioni;

*f*) un rappresentante dei datori di lavoro del settore agricolo, un rappresentante dei datori di lavoro del settore industriale, un rappresentante dei datori di lavoro del settore

commercio, un rappresentante dei datori di lavoro del settore credito, designati dalle rispettive associazioni.

Il comitato ha facoltà di fare intervenire alla riunione. con funzioni puramente consultive, esperti nonché rappresentanti di associazioni a carattere nazionale nel cui statuto siano indicati compiti di intervento a favore dell'infanzia e della famiglia. Il comitato dura in carica 4 anni e viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 3.

(*Compiti del Comitato nazionale per la programmazione e il finanziamento degli asili-nido*).

Il comitato di cui all'articolo precedente ha i seguenti compiti:

*a*) stabilisce annualmente, secondo le norme indicate dalla presente legge, i comuni a favore dei quali saranno erogati gli speciali contributi in denaro per la costruzione e la gestione degli asili-nido;

*b*) amministra il fondo asili di cui all'articolo 11 ed eroga ai comuni di cui alla precedente lettera *a*) gli speciali contributi di cui alla presente legge;

*c*) vigila affinché gli asili-nido rispondano ai requisiti di cui alla presente legge, nonché impartisce istruzioni affinché la gestione degli asili-nido da parte dei comuni avvenga secondo idonei criteri tecnico-sanitari e psico-pedagogici.

ART. 4.

(*Adempimenti da parte dei comuni*).

I comuni, che ritengono opportuna e necessaria l'istituzione di asili-nido nell'ambito della loro giurisdizione territoriale possono richiedere l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge facendone espressa richiesta al Comitato nazionale. Le richieste devono essere inoltrate all'amministrazione provinciale annualmente, tra il 1° giugno e il 30 settembre di ogni anno, e devono essere accompagnate dalla più ampia documentazione rivolta a stabilire, sulla base degli elementi indicati nell'articolo 10, l'assoluta priorità dell'istituzione dell'asilo-nido per il quale si richiede l'erogazione del contributo di cui alla presente legge.

Le richieste devono essere accompagnate dal progetto relativo alla costruzione dell'asilo-nido, dall'indicazione dell'ubicazione dove si intende costruire l'asilo stesso. nonché

dalla documentazione comprovante l'effettiva possibilità da parte del comune di iniziare la costruzione dell'opera nel mese di giugno dell'anno successivo a quello della richiesta.

Il comune deve inoltre impegnarsi ad ultimare l'opera entro la fine dell'anno in cui ne inizia la costruzione ed a gestire direttamente l'asilo-nido secondo le norme di cui alla presente legge.

ART. 5.

(*Comitato comunale*).

Nell'adempimento dei compiti di cui all'articolo precedente il comune si avvale di un comitato consultivo formato da:

*a*) l'assessore all'assistenza del comune, che lo presiede;

*b*) l'ufficiale sanitario;

*c*) un rappresentante dell'ONMI;

*d*) 5 membri del consiglio comunale, designati dal consiglio stesso in equa rappresentanza dei gruppi che lo compongono;

*e*) 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti da terzi;

*f*) 2 rappresentanti dei datori di lavoro dei principali settori produttivi; l'importanza dei settori produttivi viene stabilita dal comune, mentre le designazioni dei rappresentanti sono effettuate dalle rispettive associazioni.

In particolare, il comitato esprime pareri:

*a*) sulla scelta del luogo dell'insediamento degli asili;

*b*) sui criteri psico-pedagogici e igienico-sanitari da adottarsi nella gestione degli asili in base alle indicazioni del Comitato nazionale di cui all'articolo 2;

*c*) sulle domande di ammissione dei bambini all'asilo-nido;

*d*) sugli orari dei singoli asili-nido;

*e*) sull'ammontare delle rette degli asili-nido, normali e ridotte.

ART. 6.

(*Adempimenti da parte della provincia*).

Le amministrazioni provinciali esaminano annualmente per conto del Comitato nazionale per la programmazione e il finanziamento degli asili-nido, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 gennaio, le richieste di cui all'articolo 4, ricevute dai comuni; accolgono provvisoriamente per conto del predetto Comitato nazionale quelle richieste maggior-

mente meritevoli di considerazione in base alle norme di cui alla presente legge e, entro il 31 gennaio di ciascun anno, inoltrano queste stesse per l'approvazione definitiva al Comitato nazionale per la programmazione e il finanziamento degli asili-nido.

Le richieste, provvisoriamente accolte dall'amministrazione provinciale, non potranno essere annualmente superiori a dieci.

Nel trasmettere le richieste provvisoriamente accolte al predetto Comitato nazionale, le amministrazioni provinciali avranno cura di redigere una motivata relazione nella quale ordineranno, secondo una scala di priorità e sulla base degli elementi indicati all'articolo 10, gli asili-nido comunali che a loro avviso dovrebbero essere istituiti nell'ambito della provincia, con precedenza sugli altri.

La trasmissione di tali richieste dovrà essere accompagnata dall'impegno delle amministrazioni provinciali ad assumersi - in caso di accoglimento definitivo delle richieste stesse - gli oneri di propria competenza relativi alla costruzione e all'arredamento degli asili.

ART. 7.

(*Comitato provinciale*).

Nell'adempimento dei compiti di cui all'articolo precedente l'amministrazione provinciale si avvale di un comitato formato da:

*a*) l'assessore all'assistenza della provincia, che lo presiede;

*b*) il presidente della sede provinciale dell'ONMI;

*c*) un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro;

*d*) il medico provinciale;

*e*) 5 membri del consiglio provinciale designati dal consiglio stesso in equa rappresentanza dei gruppi che lo compongono;

*f*) 9 rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti;

*g*) un rappresentante dei datori di lavoro del settore agricolo; un rappresentante dei datori di lavoro del settore industria; un rappresentante dei datori di lavoro del settore commercio; un rappresentante dei datori di lavoro del settore credito, designati dalle rispettive associazioni.

Il comitato ha facoltà di fare intervenire alle riunioni, con funzioni puramente consultive, esperti nonché rappresentanti di associazioni a carattere nazionale nel cui statuto siano indicati compiti di intervento a favore dell'infanzia e della famiglia.

ART. 8.

(*Adempimenti da parte del Comitato nazionale per la programmazione e il finanziamento degli asili-nido*).

Il Comitato nazionale per la programmazione e il finanziamento degli asili-nido esamina annualmente, nel periodo compreso fra il 1° febbraio e il 30 maggio, le richieste dei comuni trasmessegli dalle province a norma dell'articolo 6 ed accoglie in via definitiva, entro il 30 maggio di ciascun anno, quelle maggiormente meritevoli di considerazione sulla base degli elementi indicati nell'articolo 10.

Le richieste di contributi per l'istituzione di asili-nido che annualmente saranno accolte dal predetto Comitato nazionale non potranno essere superiori a 500.

Entro la stessa data del 30 maggio, il Comitato nazionale per la programmazione e il finanziamento degli asili-nido è tenuto a comunicare ai comuni e alle province interessate l'accoglimento delle richieste e a disporre per l'erogazione a favore dei comuni dei contributi di cui alla presente legge.

Il Comitato nazionale ha l'obbligo di pubblicare annualmente l'elenco dei comuni a favore dei quali sono stati erogati i contributi di cui alla presente legge, indicando il tipo e l'ammontare dei contributi stessi.

ART. 9.

(*Requisiti degli asili-nido*).

Gli asili-nido, che i comuni si impegnano a costruire e a gestire direttamente e per i quali richiedono lo speciale contributo di cui alla presente legge, devono avere una capacità di 40-50 posti, devono rispondere alle norme igieniche ed essere insediati in una zona salubre e a verde; essi devono essere forniti di adeguate strutture igienico-sanitarie, nonché essere tenuti in stato di scrupolosa pulizia.

Agli asili-nido, che devono essere tecnicamente attrezzati sotto il profilo didattico e psico-pedagogico per assicurare la custodia dei bambini fino al terzo anno di età, dev'essere assicurata una direzione tecnica e dev'essere adibito personale idoneo e in possesso dei requisiti didattici per l'assistenza e l'educazione della prima infanzia.

Gli orari degli asili devono essere armonizzati con gli orari di lavoro della comunità locale.

L'erogazione del contributo annuale di cui alla presente legge è subordinata alla scrupo-

losa osservanza da parte dei comuni delle norme di cui al presente articolo, nonché delle istruzioni tecnico-sanitarie e psico-pedagogiche che saranno dettate dal Comitato nazionale per la programmazione e il finanziamento degli asili-nido.

ART. 10.

(*Criteri per l'accoglimento delle richieste avanzate dai comuni*).

Nell'esame e nell'accoglimento delle richieste avanzate dai comuni al fine di ottenere l'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, le amministrazioni provinciali e il Comitato nazionale per la programmazione e il finanziamento degli asili-nido dovranno tener conto, in via prioritaria:

*a*) del tasso di occupazione generale dei lavoratori dipendenti da terzi e dell'incidenza dell'occupazione femminile sul totale dei lavoratori occupati dipendenti da terzi;

*b*) della concentrazione dell'occupazione femminile;

*c*) dell'occupazione femminile a carattere pendolare;

*d*) del grado di emigrazione e di immigrazione interne per lavorazioni a carattere stagionale;

*e*) delle previsioni di occupazione femminile per nuovi insediamenti industriali.

A parità di condizioni, e subordinatamente ai criteri indicati nel comma precedente, dovranno essere preferiti quei comuni che, anche in considerazione dell'andamento fortemente deficitario dei loro bilanci, non dispongono di mezzi finanziari per la costruzione di asili-nido a loro totale carico.

ART. 11.

(*Istituzione del fondo asili*).

Presso il Comitato nazionale per la programmazione e il finanziamento degli asili-nido, è istituito un fondo asili che viene alimentato, per il quinquennio 1° gennaio 1970-31 dicembre 1974 nel modo che segue:

*a*) da un contributo, a carico dei datori di lavoro, pari allo 0,18 per cento della retribuzione soggetta a contributo ai fini della assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia gestita dall'INPS;

*b*) da un contributo annuale dello Stato pari a lire 16 miliardi e 500 milioni.

In conseguenza di quanto sopra, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1970 sono elevati dello 0,18 per cento l'aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro al fondo adeguamento pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia gestita dall'INPS, nonché il contributo dovuto dai datori di lavoro ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS e sostitutivi della predetta assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia.

Dal contributo di cui al comma precedente sono esenti quei datori di lavoro che, alla data del 1° gennaio 1969, abbiano istituito camere di allattamento aziendali o asili-nido per i figli delle lavoratrici dipendenti secondo quanto disposto dall'articolo 11 (primo e secondo comma) della legge 26 agosto 1950, n. 860. L'esenzione ha effetto a condizione che le camere di allattamento aziendali e gli asili-nido siano regolarmente funzionanti e siano ritenuti idonei dall'ispettorato del lavoro e dai comitati provinciali di cui all'articolo 7 della presente legge.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale avrà cura di tenere separata contabilità dell'ammontare dei contributi riscossi a norma dei commi precedenti, contributi che saranno, a cura dell'istituto medesimo, periodicamente rimessi al fondo asili di cui al presente articolo.

Al contributo dello Stato di cui alla lettera *b*) viene fatto fronte con le maggiori entrate tributarie dello Stato afferenti agli anni 1970 e seguenti.

L'ammontare del contributo annuo a carico dello Stato di lire 16 miliardi e 500 milioni, viene iscritto, a decorrere dall'anno finanziario 1970, a carico del bilancio del Ministero della sanità.

### ART. 12.

(*Oneri a carico delle province, dei comuni e degli utenti degli asili-nido*).

Le spese per la costruzione e il funzionamento degli asili-nido per i quali lo Stato eroga gli speciali contributi di cui alla presente legge, sono, per la parte di spesa non coperta da contributo statale, a carico della provincia per le spese relative alla costruzione e all'impianto degli asili; a carico del comune e degli utenti per le spese relative al funzionamento, alla gestione e alla manutenzione degli asili-nido.

La ripartizione della spesa tra comune e utenti viene effettuata attraverso la fissazione.

a cura del comune, di rette mensili differenziate per la custodia dei bambini. Tali rette debbono essere di tre tipi:

*a*) retta completamente gratuita, per l'utente il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta complementare sia inferiore a lire 2 milioni;

*b*) retta ridotta, per l'utente il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta complementare oscilla tra lire 2 milioni e lire 3 milioni e 500.000;

*c*) retta normale, per l'utente il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta complementare, sia superiore a lire 3 milioni e 500.000.

ART. 13.

(*Criteri per l'accoglimento dei bambini negli asili-nido*).

Fino a quando non sarà diversamente disposto, l'accoglimento dei bambini negli asili-nido per i quali lo Stato eroga gli speciali contributi di cui alla presente legge, dovrà avvenire dando assoluta precedenza:

1) ai figli delle lavoratrici dipendenti da terzi che siano occupate per l'intera giornata e nella cui famiglia non vi siano parenti o affini conviventi di età superiore ai 26 anni, ovvero, qualora esistano, prestino una attività lavorativa quali lavoratori alle dipendenze di terzi o autonomi;

2) ai figli di lavoratrici dipendenti da terzi che non siano occupate per l'intera giornata, e nella cui famiglia non vi siano parenti o affini conviventi di età superiore ai 26 anni, ovvero, quando esistano, prestino una attività lavorativa quali lavoratori alle dipendenze di terzi o autonomi;

3) ai figli di lavoratrici dipendenti da terzi che si trovino nelle condizioni indicate al punto 1) e che prestano la loro opera in aziende distanti oltre quattro chilometri dal proprio domicilio;

4) ai figli di lavoratrici dipendenti da terzi che si trovino nelle condizioni indicate al punto 2) e che prestano la loro opera in aziende distanti oltre quattro chilometri dal proprio domicilio;

5) ai figli di lavoratrici dipendenti da terzi che siano occupate per l'intera giornata e che hanno figli di età inferiore ai 18 anni;

6) ai figli di lavoratrici dipendenti da terzi che siano occupate per l'intera giornata:

7) ai figli di lavoratrici dipendenti da terzi che siano occupate per una parte solamente della giornata;

8) ai figli di colone e mezzadre;

9) ai figli di lavoratrici autonome.

ART. 14.

(*Convenzioni tra comuni ed enti gestori di asili-nido*).

Ferma restando la destinazione dei contributi di cui all'articolo 1 esclusivamente a favore di quei comuni che intendano costruire e gestire direttamente asili-nido, ad integrazione di quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali hanno facoltà di stipulare convenzioni con enti pubblici o privati gestori di asili-nido, sempreché questi ultimi rispondano alle norme igieniche ed abbiano tutti quei requisiti tecnico-sanitari e psico-pedagogici per l'assistenza e l'educazione dei bambini fino al terzo anno di età. Tali convenzioni debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione dei comitati provinciali di cui all'articolo 7 della presente legge.